
Gli operatori, dopo essersi iscritti al registro, dovranno essere abilitati all'esercizio dell'attività, attraverso il conseguimento di un **certificato**, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da Ministero, dopo il superamento di un **esame** teorico-pratico e previa dimostrazione del possesso di un adeguato numero di operatori certificati e di dotazione di strumentazione, in relazione al volume di lavoro previsto.

Il certificato avrà **durata decennale** e successivamente dovrà essere rinnovato a cura dell'interessato.

I soggetti che effettuano **attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore** devono invece disporre di un **attestato** rilasciato da un organismo di attestazione, a seguito della frequenza di un corso di formazione.

Ultima modifica

Gio, 03/08/2023 - 17:21

Condividi  Condividi

-
- [Facebook Facebook](#)
 - [X](#)
 - [LinkedIn LinkedIn](#)
 - [Whatsapp Whatsapp](#)
 - [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia Invia](#)

Quanto ti è stata utile questa pagina?

No votes yet